

COMUNE DI CARAMANICO TERME

PROVINCIA DI PESCARA

Verbale n.2 del 24.03.2023

IL sottoscritto Dott. Piergiorgio Viglietti, Revisore dei Conti del Comune di Caramanico Terme, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n.6 del 30/03/2022, esamina gli atti per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di delibera di Giunta Comunale del 24.03.2023 n.23, a firma della Responsabile di Settore Dott. Anna Maria Melideo, avente ad oggetto: “Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2023 - 2025” con il relativo allegato, che illustra l’aspetto tecnico-contabile di quanto sinteticamente descritto nella proposta.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il vigente “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni Locali;

La programmazione del fabbisogno di personale è predisposta con il contributo dei Responsabili che hanno:

- indicato i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti (documentazione agli atti del Servizio Risorse Umane e Organizzazione);
- si è constatata l’individuazione del “budget assunzionale” a disposizione del Comune di Caramanico per assunzioni da realizzare nel triennio 2023-2025;
- si sono constatati i criteri di calcolo degli oneri assunzionali.

Premesso che in merito alla determinazione e variazione della dotazione organica sono intervenute nel tempo diverse, continue e complesse normative in materia;

- che con deliberazione di G.C. n. 46 del 18.05.2022 è stato approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) relativo al triennio 2022/2024, ed è stato altresì inviato, con tutte le predette modifiche, alla Ragioneria Generale dello Stato;
- che con il medesimo provvedimento è stata effettuata la verifica delle eccedenze di personale per l’anno 2022, ai sensi dell’articolo 33 del d.lgs. 165/2001, dalla quale risulta che nel Comune di Caramanico Terme non sono presenti dipendenti in soprannumero o in eccedenza;
- che con deliberazione di G.C. n. 22 del 24.03.2023 è stato approvato il Piano triennale delle azioni positive nell’ambito delle pari opportunità per il triennio 2023/2025;

- che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 è ad oggi fissato al prossimo 30/04/2023;
- visto l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;
- l'organo di revisione è chiamato dall'articolo 19, comma 8, della legge 448/2001 ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 449/1997;
- il Comune di Caramanico Terme, come attestato dal Responsabile del Settore Contabilità, Finanza e Risorse umane - con l'apposizione in calce alla presente deliberazione del parere di regolarità contabile, ha rispettato gli obblighi di cui ai punti 5, 6, 7 e 8 del precedente paragrafo;
- visto che si approva il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art.48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- visto che si rispettano gli obblighi previsti dell'art.9, comma 3 bis, Decreto Legge 29 novembre 2008, n.185, in materia di certificazione del credito;
- visto che non risultano in base ai parametri definenti, in stato di deficitarietà strutturale e non siano enti deficitari o dissestati (art. 243, co.1 TUEL);
- visto la Legge 28 marzo 2019, n. 26 (di conversione del DL 4/2019) e in modo particolare l'articolo 14-bis che interviene sulla disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali degli enti locali;
- visto la Legge 28 giugno 2019, n. 58 (di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34) che introduce importanti misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, in particolare stabilito all'articolo 33, comma 2, della citata legge;
- visto che l'articolo 1, comma 853, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. "Legge di Bilancio 2020) ha attuato un coordinamento tra le disposizioni contenute nell'articolo 33, comma 2, del d.l.34/2019 e lo schema di decreto interministeriale approvato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta dell'11/12/2019;
- constatato che l'Ente ben conosce le condizioni vincolanti per le assunzioni di personale ed il contemporaneo rispetto dei medesimi precetti e che per la concreta applicazione del decreto interministeriale occorre attendere la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;

– visto che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 759.233,08;

– visto che il Comune di Caramanico Terme, rientrando nella fascia demografica da 1.000 a 1.999 abitanti, presenta una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti pari al 20,51%, quindi inferiore alla soglia di virtuosità (A pari al 28,60%);

– visto il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio;

– visto il prospetto delle spese di personale, calcolate ai sensi del DM e della circolare ministeriale;

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno			
		ANNO	
		2023	
Popolazione al 31 dicembre		ANNO	VALORE
		2021	1.814
			FASCIA
			b
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")		ANNI	VALORE
		2021	(a) 415.983,23 I
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018		(a1)	566.591,85 I
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")		2019	2.340.612,11 I
		2020	2.794.760,34 I
		2021	1.924.037,32 I
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			2.353.136,59 I
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		2021	325.000,00 I
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(b)	2.028.136,59 I
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)		(c)	20,51%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		(d)	28,60%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		(e)	32,60%
COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI			
ENTE VIRTUOSO			
ENTE VIRTUOSO			
ENTE VIRTUOSO			
Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))		(f)	164.063,83 I
Somatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1		(f1)	580.047,06 I
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024		(h)	34,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)		(i)	192.641,23 I
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")		(l)	0,00 I
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)		(m)	192.641,23 I
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)		(m1)	759.233,08 I
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)		(n)	580.047,06 I
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno		2023	(o) 580.047,06 I

– visto che l'ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera B (comuni da 1.000 a 1.999 abitanti) prevista dall'art. 3 del DM e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti nel 2022 pari a al 20,51%, quindi inferiore alla soglia di virtuosità (A pari al 28,60%);

– visto che il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma solo entro il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso. Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006;

– visto che il Comune può assumere fino a concorrenza della spesa massima (tetto massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato) di € 580.047,06;

- visto che la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art.1, comma 557 e successivi della legge 27 dicembre 2006 n.296 prevista per gli anni 2023-2024-2025 rispetta il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011-2013;
- l'Ente non versa in condizioni deficitarie o di dissesto;
- l'Ente si è adeguato alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 150/2009;
- dato, altresì, atto che l'Ente ha adempiuto all'obbligo di invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- visto il parere di regolarità tecnica e contabile della responsabile del servizio finanziario, Dott. Anna Maria Melideo, del 22.03.2023 in merito alla proposta di delibera di Giunta sopra richiamata e che la medesima non rileva alcuna segnalazione al Collegio;

tutto ciò premesso, il sottoscritto

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere favorevole all'adozione della delibera relativa alla pianificazione del fabbisogno del personale.

Concorda con l'Amministrazione che il presente atto, oggetto di parere, venga inoltrato in informativa alle Rappresentanze Sindacali, al Ministero e che venga pubblicato sul sito.

Chieti, 24 Marzo 2023

Il Revisore

Dott. Piergiorgio Viglietti

PIERGIORGIO VIGLIETTI
CHieti
DOTTORE COMMERCIALISTA N° 374/A
REVISORE LEGALE N°160140
C.F: VGLPGR75D29M052M